

Deleghe di atti e provvedimenti di competenza del Direttorio della Banca d'Italia nell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria. Aggiornamento alla riforma organizzativa riguardante gli assetti e le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza svolte dal Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria dell'Amministrazione Centrale e dalla rete territoriale.

Con delibera del Consiglio superiore della Banca d'Italia del 26 ottobre 2018 è stata approvata la riforma organizzativa riguardante gli assetti e le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza svolte dal Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria dell'Amministrazione Centrale e dalla rete territoriale.

Il nuovo assetto organizzativo e funzionale incide sul sistema delle deleghe di atti e provvedimenti rilasciate dal Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria - ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto della Banca d'Italia (già articolo 21, comma 3) - con delibere n. 1266 del 21 dicembre 2007; n. 99 del 10 febbraio 2009; n. 31 del 15 gennaio 2013; n. 60 del 21 gennaio 2014; n. 310 del 7 luglio 2015; n. 347 del 21 luglio 2015; n. 436 del 22 settembre 2015; n. 215 del 3 maggio 2016 e n. 505 del 28 luglio 2017.

Il Direttorio della Banca d'Italia, con Provvedimento del 6 novembre 2018, ha aggiornato al nuovo assetto organizzativo i riferimenti alle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi interessati dalla riforma e ha modificato i richiami alle citate unità contenuti negli altri provvedimenti normativi o a carattere generale dell'Istituto.

Il Direttorio ha quindi deliberato:

A) la conferma delle deleghe precedentemente attribuite, rimanendo immutate le fattispecie, le condizioni e le modalità di esercizio delle stesse, come di seguito specificato:

- le deleghe conferite congiuntamente ai Capi *pro tempore* dei Servizi e al Capo *pro tempore* del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria si intendono conferite ai Capi *pro tempore* dei Servizi che subentrano, secondo quanto previsto dal Provvedimento, nella responsabilità dei procedimenti amministrativi, unitamente al Capo *pro tempore* del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria;
- le deleghe conferite congiuntamente ai Capi *pro tempore* delle divisioni e ai Capi *pro tempore* dei Servizi si intendono conferite ai Capi *pro tempore* delle competenti divisioni dei Servizi che subentrano nella responsabilità dei procedimenti amministrativi, congiuntamente ai Capi *pro tempore* dei Servizi stessi.

B) la modifica delle seguenti deleghe:

B1) le deleghe già conferite alle strutture dell'Amministrazione centrale relativamente ai procedimenti che riguardano Società di gestione del risparmio (SGR) e Società di investimento a capitale fisso (SICAF) vengono attribuite anche alle Filiali per gli intermediari di competenza indicati nell'elenco allegato al Provvedimento del 6 novembre 2018 (di seguito intermediari decentrati)¹.

Le deleghe sono conferite, come di seguito specificato e ferme restando le condizioni di esercizio:

- le deleghe conferite congiuntamente ai Capi *pro tempore* delle divisioni e al Capo *pro tempore* del Servizio Supervisione intermediari finanziari (SIF) si intendono conferite, per gli intermediari decentrati, al Direttore *pro tempore* della Filiale competente sull'intermediario;
- le deleghe conferite congiuntamente al Capo *pro tempore* del Servizio SIF e al Capo *pro tempore* del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria si intendono conferite, per gli intermediari decentrati, al Direttore *pro tempore* della Filiale competente sull'intermediario congiuntamente al Capo *pro tempore* del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria;

¹ Le deleghe si intendono conferite anche alle strutture alle quali successivamente al presente provvedimento vengono affidate competenze di vigilanza su singoli intermediari. Le strutture sono individuate consultando l'applicazione telematica "Albi ed elenchi di vigilanza" disponibile sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>

B2) la delega conferita con la delibera n. 99 del 10 febbraio 2009, per il provvedimento di “approvazione del regolamento del fondo comune d’investimento aperto e delle sue modificazioni”, si intende modificata come segue:

- a) per gli intermediari accentrati, al Capo *pro tempore* della competente divisione congiuntamente al Capo *pro tempore* del Servizio SIF;
- b) per gli intermediari decentrati, al Direttore *pro tempore* della Filiale competente sull’intermediario.

C) Restano attribuite ai soli responsabili delle strutture di vigilanza presso l’Amministrazione centrale le deleghe conferite con delibere:

- a) n. 310 del 7 luglio 2015, per i provvedimenti inclusi nella sezione “Apertura di succursali e prestazione di servizi”²;
- b) n. 99 del 10 febbraio 2009 e n. 31 del 15 gennaio 2013, per i provvedimenti relativi alla sezione della “disciplina delle crisi”.

L’adeguamento delle competenze e delle responsabilità delle strutture si intende esteso anche all’assunzione:

a) degli atti di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990, nel caso di provvedimenti di rigetto delegati dal Direttorio; b) dei provvedimenti di diniego conseguenti all’adozione da parte del Direttorio dell’atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti.

Restano altresì confermate, secondo i criteri di aggiornamento dei riferimenti alle unità organizzative, le deleghe conferite a firma singola al Capo *pro tempore* del Servizio o al Direttore *pro tempore* della Filiale che ha formato o detiene stabilmente il documento per i provvedimenti in materia di accesso a documenti amministrativi di vigilanza.

Le nuove deleghe decorrono dal 19 novembre 2018, e si applicano anche ai provvedimenti e agli atti da assumere in relazione ai procedimenti pendenti a tale data.

IL GOVERNATORE

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 561/2018

² Provvedimenti di: a) approvazione del regolamento dell’OICVM istituito in Italia da una Società di gestione UE (accoglimento e rigetto dell’istanza); b) approvazione del regolamento del FIA, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE (accoglimento e rigetto dell’istanza).